

Ridimensionate le scuole montane

RISCHIO CONTENZIOSO PER L'EFFETTO RETROATTIVO DEI DOPPI PUNTI

da Italia Oggi dell'8/6/2004

Ridimensionate le scuole di montagna che consentono di raddoppiare il punteggio.

La norma di riferimento è contenuta nella tabella allegata alla legge di conversione del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2004, secondo la quale il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna (di cui alla legge del 1° marzo 1957, n. 90), piccole isole e istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località sopra i 600 metri dal livello del mare.

La norma (introdotta dal parlamento in sede di conversione del decreto legge), sic et simpliciter, avrebbe stravolto le graduatorie provinciali permanenti di terza fascia dei docenti, visto l'alto numero di comuni che possono dirsi di montagna (si veda ItaliaOggi di martedì scorso). Gli effetti di questa previsione, però, sono stati ridotti.

L'INTERVENTO

Timori e preoccupazioni per un possibile stravolgimento, suscitati dall'improvvisa decisione del parlamento di raddoppiare il punteggio per i servizi prestati in tutte le scuole poste in comuni di montagna, vengono, in parte ridimensionati per effetto sia di una più corretta lettura della disposizione in esame sia delle precisazioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 29 del 3 giugno 2004. Due, secondo il ministero dell'istruzione, sono i requisiti che le scuole di ogni ordine e grado devono possedere perché il servizio prestato in tali scuole possa essere valutato in misura doppia.

Il primo è quello che le scuole siano ubicate nei comuni classificati; ai sensi della legge n. 991/1952, quali comuni di montagna; il secondo è che almeno una sede, intendendo per sede una unità scolastica, sia collocata in una località del medesimo comune ma situata sopra i 600 metri sul livello del mare.

GLI EFFETTI

Posta la questione in questi termini, il numero delle scuole che consentiranno il raddoppio del punteggio risulterà notevolmente inferiore al numero dei comuni classificati di montagna il cui elenco è allegato alla nota ministeriale

Una risultanza che scaturisce proprio dall'esame dei criteri indicati dalla legge n. 991/1952 per l'attribuzione a un comune della qualifica di comune di montagna

CLASSIFICAZIONE DI COMUNE DI MONTAGNA

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere considerati territori montani i comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri. E' con riferimento a quest'ultimo secondo criterio che il numero delle scuole che consentirà il raddoppio dei pun-

teggio risulterà notevolmente inferiore al numero degli istituti presenti nei comuni classificati di montagna.

UN ESEMPIO

Il comune di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, famoso per i funghi porcini, è situato a 420 metri sul livello del mare e pertanto, essendo al di sotto dei 600 metri, non dovrebbe essere considerato comune di montagna. Lo si considera tale, invece, per la circostanza che nel suo territorio è presente il monte Vergastrelli alto 1.453 metri. La differenza altimetrica tra 420 e 1.453 metri essendo superiore a 600 ha consentito, appunto, a quel comune di essere classificato comune di montagna ed essere incluso nell'elenco fornito dal ministero dell'istruzione. Salvo qualche involontaria omissione, poiché nessuna unità scolastica risulta ubicata nella località comunale al di sopra dei 600 metri, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Borgo Val di Taro non potrà però essere valutato in misura doppia.

PROTESTA PER L'EFFETTO RETROATTIVO DELLA VALUTAZIONE DOPPIA

Il ridimensionamento delle scuole di montagna che permettono di raddoppiare il punteggio del servizio ivi prestato non fa, tuttavia, venire meno la protesta per la scelta del legislatore di applicare la nuova disposizione con effetto retroattivo.

Una scelta che oltre ad apparire incomprensibile non sembra esente da censure di legittimità costituzionale.

Facile, sotto questo profilo, ipotizzare un ennesimo robusto contenzioso.

LE PERPLESSITA'

La tesi di chi contesta il modus procedenti del governo è che è giusto premiare chi, per prestare servizio, deve quotidianamente raggiungere scuole ubicate in comuni di montagna o sedi disagiate. Meno giusto che identico premio venga riconosciuto anche a chi, in quei comuni o in quelle sedi disagiate, ha la propria residenza o domicilio abituale. In ogni caso, far decorrere la nuova valutazione non dal momento in cui viene prevista con una apposita legge, ma addirittura con effetto retroattivo, è considerato profondamente ingiusto.